



**COMUNE DI GENOVA**

**COMUNE DI GENOVA  
DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO  
SETTORE SERVIZI PER IL COMMERCIO**

**PROCEDURA, EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. N. 76/20, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 120/20, COME MODIFICATO CON D.L. N. 77/2021, CONVERTITO NELLA L. N. 108/21, MEDIANTE ESPLETAMENTO RDO APERTA SUL MEPA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA COMPRESIVI DI DETERSIONE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE, DA ESEGUIRSI PRESSO LA STRUTTURA DEL MERCATO ITTICO COMUNALE, SITO IN PIAZZALE BLIGNY, 1, PER IL PERIODO DI MESI 12 (DODICI), PER UN IMPORTO STIMATO PARI AD EURO 159.000, IL TUTTO OLTRE IVA AL 22%, CON POSSIBILITA’ DI PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER 3 MESI.**

**DISCIPLINARE**

**CIG: 9372790EFA**

COMUNE DI GENOVA .....	1
DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO.....	1
SETTORE SERVIZI PER IL COMMERCIO .....	1
Art. 1 – Oggetto del contratto .....	4
Art. 2 - Stazione Appaltante .....	5
Art. 3 - Durata del procedimento .....	5
Art. 4 - Chiarimenti e comunicazioni .....	5
Art. 5 – Importo e durata del contratto .....	6
Art. 6 - Eventuale proroga tecnica e modifiche in corso di esecuzione.....	6
Art. 7 – Valore del servizio.....	6
Art. 8- Clausola sociale.....	7
Art. 9 – Soggetti ammessi alla partecipazione.....	7
Art. 10 - Requisiti di partecipazione .....	8
Art. 11 – Sopralluogo .....	11
Art. 12 – Avvalimento .....	11
Art. 13 – Subappalto.....	12
Art. 14 - Modalità di recapito dell’offerta .....	13
Art. 15 - Sottoscrizione della documentazione .....	13
Art. 16 - Contenuto della “BUSTA A” - documentazione amministrativa .....	14
Art. 16.1 – PASSOE.....	15
Art. 16.2 Pagamento del contributo all’ANAC .....	15
Art. 17 – Soccorso Istruttorio .....	16
Art. 18 – Verifica dei requisiti.....	17
<b>Art. 19 – Contenuto della “BUSTA B” Offerta Tecnica .....</b>	<b>18</b>
Art. 20 – Contenuto della “BUSTA C” Offerta Economica.....	19
Art. 21 – Criterio di aggiudicazione .....	19
Art. 21.1 –Punteggio Tecnico .....	20
Art. 21.2 – Punteggio Economico.....	21
Art. 21.3 – Punteggio Totale.....	22
Art. 22– Disciplina delle sedute di gara.....	22
Art. 23 – Commissione giudicatrice .....	23
Art. 24 - Apertura offerte tecniche.....	23
Art. 25 Apertura offerte economiche .....	24
Art. 26 - Verifica di congruità dell’offerta.....	24
Art. 27 - Aggiudicazione .....	25
Art. 28 – Documentazione per la stipula del contratto .....	26
Art. 29 - Divieto di pantouflage.....	26
Art. 30 – Garanzia definitiva .....	27

Art. 31 – Stipula del contratto.....	27
Art. 32 - Accesso .....	28
Art. 33 - Foro competente.....	28
Art. 34 - Rinvio ad altre norme .....	28
Art. 35 – Trattamento dei dati.....	29
Allegati: .....	30

## **Art. 1 – Oggetto del contratto**

La Civica Amministrazione intende procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, come modificato con D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/21, all'affidamento dei servizi di pulizia comprensivi di detersione, sanificazione e disinfezione, da eseguirsi presso la struttura Mercato Ingrosso Ittico comunale, sito in Piazzale Bligny 3-5 (Ca' de Pitta), mediante Richiesta di Offerta (RdO) da effettuarsi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito da CONSIP SpA, ove è stato individuato un Bando pertinente (Bando "Servizi", Settore merceologico "Pulizia immobili, disinfestazione e sanificazione impianti", Categoria "Servizi di pulizia degli immobili", Codice CPV: 90911200-8 "Servizi di pulizia edifici"), e ciò stante l'obbligo previsto dall'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, Legge di stabilità per l'anno 2019, di ricorso a tale mercato ovvero ad altri mercati elettronici istituiti o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per lo svolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi d'importo pari o superiore a euro 5.000,00 e inferiori alla soglia di rilievo comunitario, oggi pari a euro 215.000,00.

Il servizio consiste, nello specifico, nella pulizia, comprensiva di detersione, sanificazione e disinfezione, da effettuarsi presso il Mercato ittico all'ingrosso comunale.

Il presente documento integra e contestualizza le prescrizioni del Capitolato d'oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di servizi al MePA - allegato 17 "Pulizia immobili, disinfestazione e sanificazione impianti".

In caso di discordanza tra le prescrizioni/indicazioni degli atti predisposti dalla Stazione Appaltante con i documenti elaborati da CONSIP, prevalgono le disposizioni contenute nella documentazione redatta dalla Stazione Appaltante, in quanto essa è contestualizzata ed aderente alle specifiche necessità del servizio.

La partecipazione alla procedura presuppone di aver preso visione e di accettare incondizionatamente i patti e le condizioni di seguito elencate e tutti i documenti di gara, in particolare in ordine agli obblighi e modalità di esecuzione del servizio.

Il presente appalto è stato strutturato in un unico lotto, atteso che trattasi di prestazione che può assumere valore ed utilità solo se unitariamente considerata; le prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto. Visto l'importo lo stesso è inoltre di per sé idoneo a consentire l'accesso alle microimprese, piccole e medie imprese.

L'attività oggetto del presente procedimento non presenta interesse transfrontaliero in base ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, tenuto conto:

- del luogo di esecuzione del servizio, non trattandosi di ubicazione particolarmente idonea ad attrarre l'interesse di operatori esteri;
- della natura del servizio, la quale presenta un carattere altamente specifico e richiede una approfondita conoscenza della struttura interessata dagli interventi di pulizia, il sopralluogo della quale è previsto come obbligatorio;
- della mancata partecipazione di operatori esteri alle precedenti edizioni della procedura.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in caso di un'unica offerta presentata. La RdO in questione non costituisce in nessun caso atto di impegno all'aggiudicazione e, pertanto, la Civica Amministrazione si riserva eventualmente di non procedere all'affidamento a suo insindacabile giudizio.

L'Amministrazione si riserva, altresì:

- di non procedere all'affidamento, di sospendere, di rinviare o annullare in ogni momento l'intero procedimento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze

di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, senza che i concorrenti possano vantare pretesa alcuna;

- di modificare ovvero di revocare il presente atto e la conseguente procedura di affidamento qualora intervengano per il presente servizio attivazioni di convenzioni CONSIP ai sensi del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012.

## **Art. 2 - Stazione Appaltante**

Comune di GENOVA

Direzione Sviluppo del commercio

Settore Servizi per il commercio

Via di Francia 1

P. IVA: 00856930102

PEC: comunegenova@postemailcertificata.it

Il Comune di Genova opera autonomamente in quanto dotato della necessaria qualificazione secondo quanto disposto dagli articoli 37, secondo comma, e 216, decimo comma, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice di contratti pubblici) e s.m. e i. (in seguito: Codice).

Il «Profilo di committente», sezione «Amministrazione trasparente» del sito dell'Ente, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn) e 29, comma 1, del Codice dei contratti è: <https://smart.comune.genova.it/amministrazionetrasparente>.

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 L. n. 241/1990, è: Geom. Cinzia Dall'Osso, Funzionario TPO presso la Direzione Sviluppo del Commercio (e-mail: [commercio@comune.genova.it](mailto:commercio@comune.genova.it)), in possesso dei requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

## **Art. 3 - Durata del procedimento**

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, della L. 241/1990 e art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/20, convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020 e modificato con la legge n. 108 del 2021, il termine del procedimento è di 120 giorni dalla data di avvio della procedura di gara.

## **Art. 4 - Chiarimenti e comunicazioni**

La Stazione Appaltante offre l'accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica alla documentazione, disponibile all'interno dell'apposita sezione del portale <https://www.acquistinretepa.it>, nell'area dedicata alla RdO di cui al presente Disciplinare.

Dell'indizione della procedura verrà data informativa sul sito del Comune di Genova, alla Sezione "Amministrazione Trasparente" (<http://www.comune.genova.it/content/gare-dappalto-e-bandi-di-gara>).

Ogni richiesta di chiarimento o informazione sulla procedura deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante, tramite l'apposita area "Richiesta chiarimenti" prevista nel Sistema, entro 7 giorni dalla pubblicazione della RdO.

Le risposte alle richieste di chiarimento, se pertinenti, e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura saranno comunicate ai concorrenti tramite l'area "Comunicati", oppure mediante pubblicazione di apposita documentazione all'interno della RdO.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le risposte alle richieste di chiarimenti integrano a tutti gli effetti la documentazione di gara.

Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo.

Tutte le comunicazioni che intercorreranno tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici, si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite l'apposita area "Comunicazioni" prevista dal Sistema, riservata alla presente procedura, e/o all'indirizzo PEC comunicato in sede di presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 3bis, 5 bis e 6 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m., ciascun operatore con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nella suddetta area del Sistema e all'indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicato.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari indicati.

#### **Art. 5 – Importo e durata del contratto**

L'importo complessivo del contratto sarà determinato applicando all'importo del servizio, come sotto determinato, la percentuale unica di sconto offerta dall'appaltatore in sede di gara.

**Il contratto avrà durata pari a mesi 12 (dodici) a decorrere dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ex art. 19 del D.M. 49/2018.**

È stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei servizi tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta avanzata dall'appaltatore con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

#### **Art. 6 - Eventuale proroga tecnica e modifiche in corso di esecuzione**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare una proroga tecnica del contratto, limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo affidatario, per un termine massimo di mesi tre (3), nel caso in cui, per motivi non imputabili alla stessa, la procedura di selezione del nuovo appaltatore si prolunghi per un lasso di tempo superiore al previsto, rischiando di pregiudicare la corretta erogazione del servizio. In tal caso ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La proroga verrà eventualmente disposta con apposito provvedimento dirigenziale.

L'Amministrazione utilizzando le risorse che risulteranno disponibili a fronte del ribasso offerto in sede di gara potrà chiedere l'esecuzione di prestazioni aggiuntive o straordinarie rispetto a quelle previste dal Capitolato di gara, le quali saranno remunerate sulla base del listino prezzi relativo alla Convenzione "Facility Management 4", Lotto 1, stipulata tra Consip S.p.a. e la R.T.I. Dussmann Service S.r.l. – Siram S.p.a., allegato alle Condizioni particolari di contratto.

Sono sempre ammesse le ulteriori modifiche/varianti del contratto a norma dell' art 106 del Codice.

#### **Art. 7 – Valore del servizio**

L'importo stimato del servizio posto a base di gara è pari ad Euro **159.000** oltre IVA al 22% per un periodo

di dodici mesi.

Trattandosi di servizi di pulizia che vengono svolti durante gli orari di chiusura della struttura mercatale ed in parte durante le attività in occasione di eventi straordinari, in relazione al presente appalto sussistono rischi di interferenza, sicché viene redatto il DUVRI e si determinano i relativi costi della sicurezza.

In particolare, gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a € **3.180,00**.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante, sulla base del Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, ha stimato avere un'incidenza del 78,84 %. Detto valore è meramente indicativo e non vincolante per l'operatore tenuto conto della stretta interdipendenza tra organizzazione aziendale e struttura dei costi. Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, in sede di Offerta economica, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, i costi di manodopera e gli oneri per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo.

**Il valore massimo stimato per il servizio in oggetto ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, comprensivo di tutte le opzioni sopra richiamate, è dunque pari ad Euro 202.725,00, oltre IVA al 22%.**

L'appalto è finanziato con finanziamenti propri dell'amministrazione, a fronte di appositi stanziamenti di bilancio.

#### **Art. 8- Clausola sociale**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice e secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019.

Ai sensi del combinato disposto del sopra richiamato art. 50 e dell'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il CCNL applicabile ai fini della clausola sociale è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, stipulato in data 19 maggio 2007 tra le Organizzazioni sindacali e datoriali del settore pulizie, servizi integrati/multi servizi, e da ultimo rinnovato in data 9 luglio 2021.

Resta, in ogni caso, ferma l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'aggiudicatario del contratto.

L'elenco del personale impiegato è riportato nell'Allegato 6. Il concorrente, all'atto della presentazione dell'offerta dovrà presentare, con le modalità indicate al successivo art. 20, il Piano di Assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

#### **Art. 9 – Soggetti ammessi alla partecipazione**

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, iscritti ed abilitati, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, al Bando MePA "Servizi", Settore merceologico "Pulizia immobili, disinfestazione e sanificazione impianti", Categoria "Servizi di pulizia degli immobili", Codice CPV: 90911200-8 "Servizi di pulizia edifici", messo a disposizione da CONSIP, secondo le prescrizioni del "Capitolato d'oneri per l'ammissione degli Operatori economici al Bando Servizi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 36, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50" e dell'Allegato 17 "Pulizia immobili, disinfestazione e sanificazione impianti".

Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePA sono contenute nei Manuali d'uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti, [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), nella sezione Guide e Manuali. Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente documento.

È ammessa la partecipazione:

- in forma singola;
- in forma aggregata, attraverso Raggruppamenti Temporanei d'Imprese, costituiti o costituendi, consorzi ordinari, GEIE, ovvero aggregazioni di imprese, anche se non dotate di soggettività giuridica, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, dell'art. 45 D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso, tutti gli operatori economici per conto dei quali il fornitore abilitato agisce devono essere a loro volta già abilitati al MepA al momento della presentazione dell'offerta da parte del Fornitore.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è vietato partecipare alla procedura in più di un RTI o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in RTI o consorzio ordinario.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

#### **Art. 10 - Requisiti di partecipazione**

Requisiti necessari, **pena l'esclusione**, per poter concorrere alla presente procedura:

1. **di ordine generale:** Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 o che sono incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Il dichiarante potrà rendere apposita dichiarazione d'insussistenza delle condizioni di esclusione indicate nel comma 1 dell'art. 80 del Codice per sé e per le persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente l'impresa o titolari di poteri di direzione o di vigilanza anche se cessate dalla carica nell'anno antecedente (titolare, soci accomandatari, amministratore unico o amministratore delegato con potere di rappresentanza, presidente e i membri del consiglio di amministrazione,



consiglieri delegati, revisori, Direttori generali, procuratori speciali e institori, direttori tecnici, membri dell'Organismo di vigilanza..).

In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza».

**Qualora non si avvalga delle possibilità di cui sopra il dichiarante dovrà allegare al DGUE apposite dichiarazioni firmate digitalmente da tali soggetti.**

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente.

2. **di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett.a) e comma 3, del Codice):**

- Possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) Regolamento (CE) n. 1221/2009 per le attività di pulizia o sanificazione o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001, sul codice NACE 81.2 (settore IAF 35), o equivalenti, in corso di validità, relative all'attività di pulizia o sanificazione.

La sussistenza di tali certificazioni dovrà essere dichiarata dall'offerente all'interno del DGUE. Qualora l'offerente dimostri di non avere avuto accesso alla registrazione EMAS o alla certificazione ISO 14001 o di non avere la possibilità di ottenere detta registrazione o certificazione entro i termini richiesti (ovvero la data in cui scadono i termini per la presentazione delle offerte), per motivi a lui non imputabili, saranno accettate altre prove documentali se capaci di dimostrare, in modo opportuno, l'equivalenza delle misure di gestione ambientale adottate rispetto a quanto previsto nel sistema comunitario di ecogestione e audit o nella norma UNI EN ISO 14001. Dette prove documentali possono essere rappresentate da una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni degli indicatori ambientali, definizione delle responsabilità e delle azioni, sistema di documentazione).

Si rinvia inoltre a quanto previsto dal Capitolato d'oneri per la categoria merceologica di abilitazione.

Per la comprova dei requisiti di cui ai punti 1 e 2 la Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio i documenti necessari, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste.

3. **tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett.c) e comma 6) del Codice:**

- Aver svolto nel quinquennio antecedente la ricezione dell'invito (2017-2022) servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura per un importo complessivo almeno pari a quello posto a base di gara (euro 159.000,00). I servizi rilevanti ai fini della dimostrazione della capacità tecnico-professionale in argomento debbono essere stati resi per altre amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del Codice, e/o a favore di soggetti privati, senza che il relativo contratto sia stato risolto per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni e irrogate penali.

Per la dimostrazione della propria capacità tecnica e professionale, il concorrente dovrà fornire l'elenco dei principali servizi analoghi alle attività richieste dal presente incarico, con l'indicazione degli importi, delle date, dei destinatari dei servizi stessi o copia del contratto stipulato.

#### **4. Capacità economica finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) e commi 4 e seguenti del Codice:**

- Aver realizzato in uno degli esercizi finanziari del periodo 2017-2021 un fatturato minimo annuo nel settore specifico di attività oggetto dell'appalto non inferiore a euro 318.000,00. Al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura, il periodo preso in considerazione è stato esteso in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso.

Tale requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto dell'appalto, risultando proporzionato allo stesso e tale da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità, ed è stato infatti posto a norma dell'art. 83, comma 4, del codice che consente l'elevazione sino al doppio del valore stimato dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita:

1. per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
2. per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, ovvero laddove il possesso del requisito non emerga in modo evidente dai documenti sopra richiesti, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento, quale copia conforme delle fatture emesse che riportino in modo analitico le prestazioni svolte o attestazione di un'amministrazione pubblica che indichi precisamente le somme fatturate.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c), d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Per raggruppamento di tipo verticale s'intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie. Nel caso di specie, nessuna prestazione viene qualificata come principale, di conseguenza, sono attivabili solo Rti orizzontali.

Per raggruppamento orizzontale s'intende quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

Per RTI costituiti o costituendi:

- ✓ Requisiti di cui al punto 1 e 2: da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi;
- ✓ Requisiti di cui al punto 3 e 4: dai soggetti raggruppati in misura almeno pari alla quota di partecipazione al raggruppamento, fermo restando che la mandataria deve possedere la quota maggioritaria.

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice:

- ✓ Requisiti di cui al punto 1 e 2: dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici;
- ✓ Requisiti di cui al punto 3 e 4: direttamente dal Consorzio;

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice:

- ✓ Requisiti di cui al punto 1 e 2: dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici;
- ✓ Requisiti di cui al punto 3 e 4: direttamente dal Consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **Art. 11 – Sopralluogo**

A norma dell'art. 8, comma 1, lett. b) del D.L. n. 76/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 120/20, nonché dal D.L. n. 77/2021, convertito nella L.n.108/22, gli operatori economici sono tenuti ad effettuare un sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai servizi. **La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.**

Il sopralluogo è reso obbligatorio tenuto conto:

- della tipologia del servizio;
- della necessità che sia presa visione delle condizioni di lavoro e dello stato dei luoghi oggetto degli interventi di pulizia comprensivi di detersione, sanificazione e disinfezione, allo scopo di progettare un servizio rispondente alle necessità dell'Amministrazione e di misurarne adeguatamente i costi.

Il sopralluogo sarà a cura e spese del concorrente.

Il sopralluogo potrà essere effettuato entro il 10° giorno dalla pubblicazione della RdO nella Piattaforma MePA.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti dovranno inviare la relativa richiesta all'indirizzo [mercatirionali@comune.genova.it](mailto:mercatirionali@comune.genova.it), onde concordare la data e l'ora di effettuazione del sopralluogo stesso.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro, o da dipendente dell'operatore economico concorrente munito di atto di delega scritta, ovvero da soggetto diverso, purché munito di procura notarile.

La delega dovrà essere munita di copia fronte retro del documento di identità del delegante.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti prima della presentazione dell'offerta, è necessario e sufficiente che il sopralluogo sia effettuato dalla capogruppo. In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e/o consorzi, GEIE, aggregazione di imprese di rete e/o consorzi non ancora costituiti prima della presentazione dell'offerta, il sopralluogo dovrà essere effettuato, pena l'esclusione dalla presente procedura di gara da:

- tutti i legali rappresentanti delle imprese che intendono riunirsi;
- da un solo legale rappresentante per conto di tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento sulla base di delega scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento;
- dal direttore tecnico di un'impresa facente parte del costituendo raggruppamento sulla base di delega scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento;
- dal dipendente di un'impresa del costituendo raggruppamento sulla base di delega scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento;
- da procuratore speciale in forza di procura a mezzo atto notarile, con riferimento a ciascun membro del raggruppamento.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, da allegare all'interno della documentazione amministrativa.

## **Art. 12 – Avvalimento**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui sopra, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al precedente art. 4. Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati

nel DGUE.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio **DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti, nonché compilare e produrre il "**MODULO AUSILIARIA**" ivi allegato.

Dovrà altresì essere allegato il **CONTRATTO** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

**A tal fine, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.**

La mancata produzione di tale documentazione è sanabile, mediante soccorso istruttorio, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, non è consentito, a pena di esclusione, che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione, o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, di sostituire l'ausiliaria.

In tali ipotesi il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

### **Art. 13 – Subappalto**

È ammesso il subappalto, nel rispetto dei presupposti, limiti e condizioni dell'art. 105 del Codice. Qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto, all'atto dell'offerta deve indicare i servizi o parte degli stessi che intende subappaltare. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto.

L'esecuzione del servizio in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'applicazione della limitazione percentuale al subappalto è strettamente connessa alla peculiarità del servizio per il quale è necessario che la parte prevalente delle prestazioni oggetto del contratto sia svolta da parte del soggetto aggiudicatario al fine di scongiurare problematiche di ordine applicative.

E' vietato il subappalto totale delle attività e dei servizi oggetto della presente procedura.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara, ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

**Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera a) del Codice, non è possibile subappaltare le prestazioni a imprese che abbiano partecipato alla procedura di gara in oggetto.**

Stante la previsione dell'art. 1, comma 18, l. n. 55/19 e dell'art. 13, comma 2, lettera c), legge n. 21 del 2021 e dall'art. 49 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito nella legge n. 108 del 2021, non è richiesta l'indicazione della terna di subappaltatori né, conseguentemente, l'allegazione del DGUE del/i subappaltatore/i e/o del PASSOE del/i subappaltatore/i.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, la Committente provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

#### **Art. 14 - Modalità di recapito dell'offerta**

**L'offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23.59 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione della procedura sulla Piattaforma MEPA.**

L'offerta si compone dei seguenti documenti racchiusi in tre buste virtuali:

- BUSTA A – Documentazione Amministrativa;
- BUSTA B – Offerta Tecnica
- BUSTA C – Offerta Economica.

Si precisa che:

- La presentazione dell'offerta avviene esclusivamente attraverso la procedura prevista dalla piattaforma;
- nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra documentazione presentata per partecipare alla procedura in oggetto. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti resta acquisita agli atti della Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese;
- l'offerta formulata dall'Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile fino al termine per la presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l'impresa concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema.

**Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.**

#### **Art. 15 - Sottoscrizione della documentazione**

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale da un soggetto legittimato ad impegnare la società (rappresentante legale/procuratore), in caso di RTI costituito dal rappresentante/procuratore dell'Impresa mandataria/capofila, in caso di Consorzio costituito dal rappresentante/procuratore del Consorzio stesso, in caso di RTI o Consorzio costituendo dai rappresentanti/procuratori di tutte le Imprese raggruppande/consorziande.

Qualora sia presente la figura del procuratore (art. 2209 e segg. C.C.) o del procuratore speciale, il documento può essere sottoscritto dallo stesso ma i relativi poteri vanno comprovati allegando copia della procura notarile (generale o speciale). La stazione appaltante si riserva di richiedere la presentazione dell'originale o copia autentica della procura notarile inserita/allegata a Sistema.

Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal procuratore, deve attestare la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

#### **Art. 16 - Contenuto della "BUSTA A" - documentazione amministrativa**

Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema (la piattaforma telematica), nella Busta virtuale A – Documentazione amministrativa, i seguenti documenti:

- il **MODELLO DGUE**: secondo il modello di cui all'"Allegato 1\_DGUE". In caso di partecipazione in RTI/Consorzio dovrà esser presentato il DGUE da parte di tutte le Ditte partecipanti al Raggruppamento. Il modello di formulario DGUE, adottato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016, è stato adattato alle disposizioni della normativa nazionale (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Linee guida per la compilazione del modello di formulario del DGUE approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 /01/2016 - G.U. n. 174 del 27 luglio 2016). Il DGUE, ai sensi dell'art. 85 D. Lgs. 50/2016, è un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare, in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui l'operatore economico conferma il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'offerente, in qualsiasi momento della procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura;
- le **Dichiarazioni integrative al DGUE**, compilate secondo il modulo allegato nell'ambito della RdO, "Allegato 2\_dichiarazioni integrative";
- **PASSOE** di cui all'art. 16.1;
- ricevuta di pagamento del **contributo a favore dell'ANAC** di cui all'art. 16.2,
- l'attestato di avvenuto sopralluogo;
- **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.**

Eventuale:

- procura (di cui all'articolo 15);
- in caso di avvalimento, la documentazione di cui all'articolo 12;

Il concorrente dovrà, altresì, presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i presupposti che rendono obbligatoria la produzione di tali ulteriori documenti:

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, firmata digitalmente dal rappresentante legale/procuratore della mandataria;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autenticata e firmata digitalmente dal rappresentante legale/procuratore del capofila, ove sia indicato il soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

dichiarazione firmata digitalmente attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Tutti i requisiti di partecipazione, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, saranno dichiarati in sede di gara ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sono passibili di verifica.

**Art. 16.1 – PASSOE**

Ciascun Concorrente potrà registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: [www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato](http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato) AVCPass Operatore economico.

L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE"; dovrà essere inserito/allegato a sistema il documento rilasciato dal sistema telematico che attesta che il concorrente stesso può essere verificato tramite AVCPASS.

Il documento citato dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente.

**N.B. Nella generazione del PASSOE l'operatore economico dovrà aggiornare l'elenco dei soggetti da verificare, i quali dovranno coincidere perfettamente con i soggetti aventi poteri di rappresentanza o direzione a norma dell'art. 80, comma 3, del Codice.**

**In caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o in Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e), D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante di ciascuna impresa che compone il raggruppamento/il consorzio.**

**In caso di avvalimento il documento PassOE dovrà riferirsi anche alle imprese ausiliarie.**

Si segnala che, nel caso in cui partecipino concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PassOE, non comportano, di per sé, l'esclusione dalla presente procedura.

**Art. 16.2 Pagamento del contributo all'ANAC**

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

A decorrere dal 16 dicembre 2019, il servizio GCG (Gestione Contributi Gara, già attivo dal 11 novembre

2019) è l'unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta del contraente.

L'operatore economico che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture con il suddetto servizio potrà generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e pagarli con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamenti disponibili sul sistema pagoPA;
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazione di home banking -servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, il partecipante deve inviare e fare pervenire attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "contributo ANAC", sia nel caso di pagamento on line, sia nel caso di pagamento mediante avviso, copia della ricevuta di pagamento resa disponibile nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

#### **Art. 17 – Soccorso Istruttorio**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica o all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva è sanabile, solo se preesistente e comprovabile con documento di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;



- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta, ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **Art. 18 – Verifica dei requisiti**

Ai sensi dell'art. 36 comma 6-ter e dell'art. 81 del D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere tecnico-professionale per la partecipazione alla procedura è acquisita attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca nazionale degli operatori economici, nei confronti del soggetto che risulterà affidatario.

Fino all'adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di definizione delle modalità di subentro nelle Convenzioni stipulate dall'ANAC, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC in ossequio all'art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ciascun Concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) “Servizi” – “Servizi on line” – “AVCPASS Operatore Economico”. Effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura di affidamento ed il relativo Lotto cui intende partecipare, viene rilasciato dal Sistema un “PassOE”.

La mancata produzione del PassOE non costituisce motivo di esclusione.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto Sistema, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

In subordine, ai fini delle verifiche di cui sopra, ove per qualsivoglia ragione il sistema AVCPASS o il collegamento non risultassero pienamente operanti per un prolungato lasso di tempo, si procederà in osservanza della normativa preesistente.

È sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del D.P.R. n. 445 del 2000.

La verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'affidatario.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, e in caso di verifica

negativa:

- se non è stata ancora disposto l'affidamento, esclude l'Offerente per il quale non sono confermate le dichiarazioni già presentate;
- revoca l'affidamento se accerta in capo all'affidatario l'assenza di uno o più dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

#### **Art. 19 – Contenuto della “BUSTA B” Offerta Tecnica**

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, **a pena di esclusione**, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, nell'apposita Sezione della Piattaforma, una Offerta Tecnica, composta dai seguenti documenti:

- una relazione tecnica dei servizi offerti denominata “Relazione Tecnica” che dovrà contenere gli elementi oggetto di valutazione dell'offerta, secondo i Sub-Criteri motivazionali richiamati nell'Allegato Tabella di valutazione dell'offerta tecnica, nel rispetto di quanto previsto dalle Condizioni particolari di contratto e dei requisiti minimi previsti dall'art. 4 di tali Condizioni;
- una dichiarazione contenente l'indicazione analitica delle parti dell'Offerta Tecnica coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, ecc:
- la lista completa dei detersivi che saranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, del responsabile all'immissione al commercio se diverso, la denominazione commerciale di ciascun prodotto, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel (UE) oppure dell'etichetta ambientale Der Blaue Engel, Nordic Ecolabel, o Österreichisches Umweltzeichen o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso delle etichette ambientali sopra citate descrivere dettagliatamente le caratteristiche, anche tecniche, dell'etichetta equivalente posseduta riportando il link del disciplinare tecnico.
- l'elenco dei detersivi “concentrati” eventualmente utilizzati, che riporti la denominazione sociale del produttore e la denominazione commerciale del prodotto, nonché i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati UNI EN ISO 17025 che attestino la conformità ai CAM in riferimento alle prove analitiche e documentali effettuate;
- la lista dei prodotti in carta tessuto che l'offerente si impegna ad offrire, riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o le etichette ambientali mono criterio possedute;
- lista dei detersivi per l'igiene personale offerti, riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali UNI EN ISO 14024 possedute;
- qualora l'offerente intenda far uso di macchine, indicare il numero ed il tipo di macchine che si intendono impiegare, la denominazione sociale del produttore, il relativo modello ed allegare le schede tecniche o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio ambientale;

**La presenza nella documentazione che compone l'“Offerta Tecnica” di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.**

Le pagine dell'Offerta tecnica dovranno essere in formato A4, il font di tipo Calibri di dimensione 11. A

mero titolo indicativo il progetto dovrà essere costante di non più di 20 pagine, copertina, indice, ed allegati esclusi.

In caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d ed e, l'attribuzione del punteggio avverrà solo nel caso in cui tutte le imprese del raggruppamento o del Consorzio ordinario siano in possesso delle Certificazioni; in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b ed c, l'attribuzione del punteggio avverrà solo nel caso in cui tutte le consorziate esecutrici siano in possesso delle certificazioni.

#### **Art. 20 – Contenuto della “BUSTA C” Offerta Economica**

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, **a pena di esclusione**, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, nell'apposita Sezione della Piattaforma, una Offerta Economica, composta dai seguenti documenti:

- il Fac-simile di sistema prodotto dalla Piattaforma MePA, all'interno del quale dovrà essere indicato il ribasso unico percentuale, comprensivo di due cifre decimali, offerto a favore dell'Amministrazione rispetto al prezzo base di euro 159.000,00 al netto dell'IVA;
- il modello redatto dall'Amministrazione e allegato al presente documento, indicante il costo della manodopera (inteso come costo del lavoro, comprensivo delle retribuzioni dirette o indirette, TFR, contributi ed oneri previdenziali ed assistenziali, indennità integrative ed ogni altra componente retributiva) e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, intesi come costi di sicurezza a carico dell'Azienda;
- il piano di assorbimento di cui all'art. 8 del presente Disciplinare. La mancata presentazione del Piano di Assorbimento, anche a seguito dell'eventuale attivazione del soccorso istruttorio, determina l'esclusione dalla gara, in ossequio a quanto stabilito dal combinato disposto dei paragrafi 3.5 e 5.1 delle Linee Guida Anac n. 13, del 13.2.2019.

**A norma del combinato disposto di cui agli artt. 95, comma 10, e 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., l'omessa indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali, determina l'esclusione della ditta offerente senza possibilità di soccorso istruttorio**

Non saranno ammesse offerte in rialzo, indeterminate, condizionate, riferite solo ad una parte del servizio, a pena di esclusione.

L'offerta economica dovrà avere validità per un periodo minimo di 180 giorni solari consecutivi dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione.

#### **Art. 21 – Criterio di aggiudicazione**

L'aggiudicazione avverrà secondo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in quanto:

- i costi della manodopera sono stati stimati avere un'incidenza superiore al 50% dell'importo del contratto (cfr. art. 7 del presente Disciplinare);
- il servizio in questione rappresenta dunque un servizio ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. n. 50/2016, come tale aggiudicabile solo in base al miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 3, lett a), D. Lgs. n. 50/2016.

In particolare, il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente ripartizione:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	<b>100</b>

### Art. 21.1 –Punteggio Tecnico

Il punteggio tecnico è attribuito sulla base dei criteri elencati nell'Allegato Tabella di valutazione dell'offerta tecnica

Con riferimento ai Punteggi tecnici:

- con la lettera **D** vengono indicati i “Sub-Criteri Discrezionali”, i cui sub-punteggi saranno attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice sugli elementi forniti all'interno della relazione tecnica di cui all'art. 19;
- con la lettera **T** vengono indicati i “Sub-Criteri Tabellari”, i cui sub-punteggi saranno attribuiti attraverso un calcolo numerico eseguito automaticamente, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

In particolare, per ciascuno dei *sub-criteri* relativi agli elementi discrezionali indicati nella tabella sotto riportata ciascun commissario della Commissione Giudicatrice esprime un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 ed 1. Quindi la Commissione giudicatrice calcolerà la media dei coefficienti assegnati dai singoli componenti per ogni elemento (*sub-criterio*) di valutazione.

Giudizio generale attribuito		coefficiente
Inadeguato	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) incomplete – inadeguate – fuori tema e difficilmente aderenti al contesto – inattuabili e/o inutili – indeterminate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – qualitativamente non in linea con quanto richiesto – complessivamente di dubbia adeguatezza rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio.	Da 0,00 a 0,19
Appena sufficiente	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) generiche – attinenti ma difficilmente attuabili e/o di dubbia utilità – determinate in modo vago per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – difficilmente verificabili – qualitativamente e quantitativamente non sempre in linea con quanto richiesto dalla lex specialis – complessivamente di dubbia adeguatezza rispetto alla possibilità di garantire la regolare di garantire la regolare esecuzione del servizio.	Da 0,20 a 0,39
Sufficiente	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) sostanzialmente complete – adeguate – attuabili seppur talune scontanti deficit di utilità – sufficientemente determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – con taluni	Da 0,40 a 0,59

	aspetti di dubbia verificabilità – qualitativamente e quantitativamente in linea con quanto richiesto dalla lex specialis – complessivamente sufficienti rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio.	
Discreto	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) sostanzialmente complete – adeguate – attuabili e utili – ben determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – verificabili – qualitativamente e quantitativamente in linea con le richieste della lex specialis– complessivamente buone rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio.	Da 0,60 a 0,79
Buono	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) precisamente determinate e apprezzabili per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive, bene illustrate – attività realizzabili e misurabili – con contenuti innovativi – qualitativamente e quantitativamente migliorative rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis, con apprezzabile garanzia di qualità ed efficienza nell’esecuzione del servizio.	Da 0,80 a 0,89
Ottimo	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) eccellenti, originali e di pregio – idonee, per qualità e quantità, ad innovare o elevare o comunque qualificare gli standard rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis– in grado di far conseguire finalità ulteriori, sia per quantità che per qualità che in termini di efficienza e di efficacia. Concretezza, fattibilità e verificabilità degli interventi pregevole, con ampia garanzia di qualità ed efficienza nell’esecuzione del servizio.	Da 0,90 a 1,00

La commissione valuterà in ogni caso l’originalità, la precisione, la chiarezza, la capacità di sintesi e l’effettiva aderenza del progetto alla specificità dell’affidamento in oggetto.

S’invitano i concorrenti a non essere eccessivamente prolissi. La prolissità può incidere in maniera negativa sul giudizio della commissione in quanto oggettivazione di incapacità di sintesi.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la commissione calcolerà la media aritmetica dei coefficienti attribuiti all’offerta in relazione a ciascun sub-criterio in esame; i valori medi saranno calcolati con due cifre decimali, arrotondando la seconda cifra all’unità superiore ove la terza cifra decimale sia maggiore o uguale a 5; successivamente, si procederà a trasformare la media di ciascun coefficiente in un coefficiente definitivo, mediante un’operazione di moltiplicazione del valore medio per il punteggio corrispondente al relativo sub-criterio, come indicato nella Tabella di cui al presente articolo.

#### **Art. 21.2 – Punteggio Economico**

Con riferimento al criterio di valutazione dell’Offerta economica, il coefficiente e quindi il Punteggio Economico sono determinati applicando la formula **Lineare spezzata sulla media (interdipendente)**.

$$\text{Al rialzo (in funzione del ribasso): } PE = \begin{cases} PE_{max} \times X \frac{R}{R_{med}} & \text{se } R \leq R_{medio} \\ PE_{max} \times \left[ X + (1 - X) \times \frac{R - R_{med}}{R_{max} - R_{med}} \right] & \text{se } R > R_{medio} \end{cases}$$

dove:

PE<sub>max</sub>: massimo punteggio attribuibile

R: ribasso offerto dal concorrente

R<sub>max</sub>: ribasso più elevato tra quelli offerti in gara

R<sub>med</sub>: media aritmetica dei ribassi offerti in gara

Parametro “k” = assume valore 0,9

### Art. 21.3 – Punteggio Totale

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo ( $P_{totale}$ ) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio “**Punteggio Tecnico**” (PT) ed il punteggio relativo al criterio “**Punteggio Economico**” (PE):

$$P_{totale} = PT + PE$$

### Art. 22– Disciplina delle sedute di gara

**La prima seduta pubblica si terrà, in modalità telematica, il sedicesimo giorno dalla data di pubblicazione della procedura, alle ore 9.30. In caso di scadenza del termine in giornata festiva la seduta si terrà alla medesima ora del primo giorno non festivo successivo a quello di scadenza del termine.**

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e ora che saranno comunicate ai concorrenti attraverso la piattaforma.

Si tratta di gara telematica, idonea a fornire certezza in ordine all’identità del concorrente, dotata di specifiche password personali ed utilizzabili ai fini della presentazione delle proposte e ad assicurare l’immodificabilità delle offerte, consentendo altresì di tracciare qualsivoglia apertura dei file recanti i documenti di gara.

Tali caratteristiche sono di fatto idonee a soddisfare l’interesse pubblico alla trasparenza e imparzialità evocate dall’Adunanza Plenaria del Consiglio d Stato (Ex multis Cons. St., 11 marzo 2019, n. 1637; Cons. St., 13 dicembre 2018, n. 7039).

Conformemente alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26/10/2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/17 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017, il RUP, con il supporto del personale dell’Ufficio Attività giuridiche trasversali, sanzioni e centro storico, avvia le operazioni di gara e procede ad esaminare la documentazione

amministrativa dei concorrenti, provvedendo in particolare:

- all'apertura delle offerte presentate e, quindi, all'accesso all'area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche ed economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla stazione appaltante né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla Documentazione amministrativa e si procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti;
- ad attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

### **Art. 23 – Commissione giudicatrice**

In ragione del D.L. 32/2019 così come convertito dalla legge 55/2019 e dell'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 e s.m. la commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 77 e 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Commissione viene affiancata da un segretario verbalizzante senza diritto di voto.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, dopo aver chiuso la seduta pubblica, dà comunicazione delle offerte anomale al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 26.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti relativi alla documentazione amministrativa o all'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

### **Art. 24 - Apertura offerte tecniche**

Al termine della verifica dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

Nella seduta di apertura delle offerte tecniche, che verrà comunicata agli offerenti tempestivamente, la Commissione renderà visibile per ciascun concorrente la presenza a Sistema della documentazione tecnica.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

Sono **escluse**, dopo l'apertura della Busta B, le offerte:

- mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- carenti di elementi sostanziali attinenti all'offerta;
- che contengono indicazioni di carattere economico idonee a far ritenere violato il principio di segretezza dell'offerta, sia in caso di anticipazione del ribasso offerto, sia in caso in cui l'indicazione di carattere economico sia in grado di incidere significativamente sulle previsioni di convenienza delle offerte, alterando così l'imparzialità dell'iter valutativo della Commissione.

#### **Art. 25 Apertura offerte economiche**

In seguito all'assegnazione del punteggio tecnico, nella seduta di apertura delle offerte economiche, che verrà comunicata agli offerenti tempestivamente, la Stazione appaltante renderà visibile per ciascun concorrente:

- i) il punteggio tecnico complessivo attribuito alle singole offerte tecniche;
- ii) la presenza a Sistema della documentazione relativa all'offerta economica;
- iii) i ribassi economici offerti per ciascuna voce di costo.

Sono escluse, dopo l'apertura della Busta C, le offerte:

- mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- che contengono un'offerta in rialzo;
- che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo;
- che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo di quanto previsto dall'articolo 95, comma 10, del Codice, ovvero:
  - ✓ degli oneri di sicurezza aziendali propri dell'offerente;
  - ✓ dei costi della manodopera propri dell'offerente.

#### **Art. 26 - Verifica di congruità dell'offerta**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e ove il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a tre, nonché in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.



Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La Stazione appaltante può escludere l'offerta se l'offerente non presenta le giustificazioni e le eventuali precisazioni entro il termine prescritto.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 15, del Codice, la stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

#### **Art. 27 - Aggiudicazione**

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'affidatario.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la gara.

Per l'aggiudicazione l'offerente dovrà produrre apposita dichiarazione del legale rappresentante, firmata digitalmente, dalla quale risultino le indicazioni del conto corrente dedicato e relativo IBAN, nonché il nominativo della/le persona/e autorizzata/e a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dal Comune a norma dell'art. 3 della Legge 13/8/2010 n.136 e s.m.i.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

L'aggiudicazione è comunicata ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, fatta salva l'applicazione dell'art. 95, co. 12, D. Lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

## **Art. 28 – Documentazione per la stipula del contratto**

In seguito alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla stazione appaltante, **nel termine di 20 giorni**, la seguente documentazione:

- la garanzia definitiva di cui all'art. 30;
- idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito all'art. 10 delle Condizioni particolari di contratto;
- la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto, ivi inclusa quella prevista dall'art. 5 delle Condizioni particolari di contratto;
- i recapiti postali, telefonici e di PEC cui dovranno esser inoltrate tutte le comunicazioni inerenti al contratto;
- Copia del Codice di comportamento del Comune di Genova, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 355/2013 e modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8/2017, reperibile sul sito <https://smart.comune.genova.it/contenuti/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>, firmato digitalmente dal rappresentante legale;
- Copia delle Clausole di integrità del Comune di Genova, firmata digitalmente dal rappresentante legale. La mancata accettazione delle clausole costituisce causa di revoca dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

In caso di R.T.I. Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti, qualora non prodotta già in fase di partecipazione:

- atto pubblico o scrittura privata autenticata di costituzione R.T.I., da cui risulti il mandato collettivo, gratuito e irrevocabile conferito alla capogruppo dall'Impresa Mandante, con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi che ciascuna impresa svolgerà, nonché la relativa procura in copia conforme notarile (rilasciata dal notaio in formato elettronico e da questi firmata digitalmente) ovvero come copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo e dei documenti di riconoscimento); in tal caso la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata a norma degli art. 18 e seguenti del D.Lgs. 445/2000 e s.m. e i.;

In caso di Consorzi ordinari l'atto costitutivo del Consorzio.

Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP - ora A.N.AC. - n. 4 del 7 luglio 2011).

Il mancato deposito della documentazione nei termini di cui sopra verrà considerato grave inadempimento e rifiuto alla stipula del contratto, e sarà tale da giustificare la revoca dell'aggiudicazione per responsabilità precontrattuale ai sensi dell'1337 c.c., per violazione dei doveri di buona fede nel corso delle trattative contrattuali.

In tal caso la Stazione Appaltante provvede potrà affidare al concorrente che segue in graduatoria.

## **Art. 29 - Divieto di pantouflage**

L'affidatario non si deve trovare nella condizione prevista dall'art. 53, co. 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving door). A tal fine, l'impresa non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non deve aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo affidatario.

### **Art. 30 – Garanzia definitiva**

L'Impresa risultata aggiudicataria in via definitiva del servizio, secondo quanto stabilito all'art. 103 del Codice, dovrà prestare una garanzia, denominata "garanzia definitiva".

La garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia definitiva potrà inoltre essere ridotta ai sensi di quanto previsto dall'art.93, comma 7, del Codice, espressamente richiamato dall'art. 103, comma 1, dello stesso.

La garanzia può essere prestata in forma di cauzione o fideiussione:

- 1) in caso di fideiussione, la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria deve inoltre essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 31/2018.

- 2) In caso di cauzione, l'aggiudicatario dovrà formalmente richiedere alla Stazione appaltante di poter effettuare il deposito cauzionale. La Stazione appaltante procederà ad adottare una determinazione dirigenziale di accertamento e contestuale impegno della somma, a seguito della quale emanerà un avviso di pagamento nei confronti dell'affidatario.

La mancata costituzione della garanzia entro **venti giorni** dalla comunicazione dell'aggiudicazione determina la revoca dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva dovrà avere durata pari a quella del relativo contratto, e dovrà permanere nella misura prevista dall'art. 103, comma 5, del Codice fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La Stazione Appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

### **Art. 31 – Stipula del contratto**

Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza, a norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., servendosi dell'apposita funzionalità prevista dalla Piattaforma MePA.

Con riferimento alle **spese di bollo** si rende noto che con l'emanazione della risoluzione 96/E del 16

dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto dovuta l'imposta di bollo del valore di 16,00 euro anche sul documento di stipula del contratto sottoscritto digitalmente per le procedure di gara indette sul MEPA. Pertanto l'impresa aggiudicataria potrà provvedere, acquistando una marca da bollo da Euro 16,00, applicandola su un foglio di carta intestata, annullandola con tratto a penna, dichiarando sul foglio stesso che la marca è relativa alla RDO in oggetto e trasmettendo infine la scannerizzazione a colori all'indirizzo email: [commercio@comune.genova.it](mailto:commercio@comune.genova.it).

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a), del D.L. n. 76/20, come convertito con modificazioni nella L. n. 120/20 e modificato dalla Legge n. 108 del 2021, nelle more della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di gara, la Stazione Appaltante potrà dare avvio all'esecuzione anticipata del contratto, previa adozione da parte del Responsabile del Procedimento di apposito provvedimento autorizzativo e deposito della cauzione definitiva di cui sopra nonché della copertura assicurativa di cui all'art. 10 delle Condizioni particolari di contratto.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio, se ancora in possesso dei necessari requisiti.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario.

### **Art. 32 - Accesso**

Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D. Lgs. n. 50/2016 all'art. 53, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della L. n. 241/1990.

In ogni caso è consentito all'offerente l'accesso agli atti ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.

### **Art. 33 - Foro competente.**

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della LIGURIA, con sede in Via Fogliensi n. 2A –C.A.P. 16145 Genova.

Termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Per informazioni sui termini di presentazione di ricorso: cfr. D.Lgs. 104/2010 e s.m. e i.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

### **Art. 34 - Rinvio ad altre norme**

Per quanto non espressamente ivi previsto, si fa rinvio:

- alle Condizioni generali relative al Bando "Servizi" del Mercato elettronico della PA, nonché al relativo Capitolato d'oneri, all'allegato 17 "Pulizia immobili, disinfestazione e sanificazione

impianti” e alle regole del Sistema di e- procurement;

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici, e successive modificazioni e integrazioni;

### **Art. 35 – Trattamento dei dati**

La Civica Amministrazione, in qualità Titolare del trattamento, effettua i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione al presente appalto e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all’espletamento della presente procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale (UE) 2016/679 (in seguito, GDPR), si comunica quanto segue:

- **Titolare del trattamento:** Il Titolare del trattamento è la Civica Amministrazione con sede legale via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124, Genova, Contact Center 010.10.10, e-mail [urp@comune.genova.it](mailto:urp@comune.genova.it) indirizzo PEC [comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it);
- **Responsabile della protezione dei dati (DPO):** Il titolare ha nominato un DPO raggiungibile al seguente indirizzo: via Garibaldi, 9, 16124, Genova, e-mail [DPO@comune.genova.it](mailto:DPO@comune.genova.it);
- **Finalità del trattamento dei dati e conferimento:** I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per l’affidamento dell’appalto, di cui alla determinazione di indizione del medesimo; nonché, con riferimento all’aggiudicatario, per la stipula e l’esecuzione del contratto di appalto con i connessi e relativi adempimenti. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l’attribuzione dell’incarico, ovvero la stipula, la gestione e l’esecuzione del contratto;
- **Modalità del trattamento:** Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza dei dati personali forniti, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati;
- **Base giuridica del trattamento:** Il trattamento dei dati personali effettuato è lecito perché previsto dalle seguenti norme:
  - 1) necessità del trattamento ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
  - 2) necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art.6 par. 1 lett. c del GDPR);
  - 3) necessità del trattamento per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.
- **Dati oggetto di trattamento:** I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l’espletamento delle finalità della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione.  
Formano oggetto di trattamento, inoltre, i **dati giudiziari**, ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.
- **Comunicazione e diffusione dei dati:** I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti

dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:

- a) all'Autorità nazionale anticorruzione;
  - b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
  - c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
  - d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano. I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
- **Trasferimento dei dati:** La Civica Amministrazione non trasferirà i dati personali raccolti in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.
  - **Periodo di conservazione dei dati:** La Civica Amministrazione conserva i dati personali dell'appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
  - **Diritti dell'interessato:** Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di richiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento (articoli da 12 a 22 del GDPR). Gli interessati esercitano i loro diritti scrivendo all'indirizzo del DPO: [dpo@comune.genova.it](mailto:dpo@comune.genova.it). Gli interessati hanno inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (<https://www.garanteprivacy.it/>) ai sensi dell'art. 77 del GDPR e diritto di adire le opportune sedi giudiziarie di cui al successivo art. 79.

IL RUP  
Geom. Cinzia Dall'Osso

**Allegati:**

- 1) *DGUE;*
- 2) *Dichiarazioni integrative al DGUE;*
- 3) *Modulo ausiliaria;*
- 4) *Offerta economica – Costi manodopera e oneri sicurezza;*
- 5) *Clausole di integrità del Comune di Genova;*
- 6) *Elenco personale impiegato nel servizio;*
- 7) *D.U.V.R.I.;*
- 8) *Tabella di valutazione dell'offerta tecnica.*